



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Il Giudice dott.ssa Jolanda Di Rosa,
a scioglimento della riserva assunta in data 27.11.2025;
letti gli atti delle parti e la documentazione depositata;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 15.10.2025 ai sensi dell'art. 696bis c.p.c., **Controparte_1** adiva l'intestato Tribunale per sentir disporre un accertamento tecnico preventivo affinché un perito, previo esame dei documenti in atti, “*Accerti e quantifichi il consulente tecnico, in base alla documentazione in atti, l'importo dovuto a titolo di corrispettivo dalla Controparte_2 alla Controparte_1 per le opere realizzate in base al contratto di subappalto del 22.2.2024*”.

In particolare, la ricorrente ha rappresentato che: *i*) in data 22.2.2024 è stato concluso tra la Fratelli Chiodi Costruzioni S.r.l. e la **Controparte_1** contratto di subappalto avente a oggetto l'esecuzione di alcune opere relative ai lavori di “Riparazione con Miglioramento Sismico di un Edificio ad uso abitativo con riferimento alla ordinanza commissariale n. 19/2017 danneggiato dal sisma del 2016 denominato **Persona_1**” – CUPH53E23000620001 – [...]

CP_3 CNCE 4130108680” sito in Via Santa Barbara 39 – San Severino Marche (MC), fg. 153, mapp.111”; *ii*) nelle premesse del contratto la sub committente si è obbligata a concordare con la **Controparte_1** l'esecuzione dei lavori sub appaltati, indicazioni del tutto omesse da parte della Fratelli Chiodi Costruzioni S.r.l., tenuto conto che si trattava di appalto “a misura” per cui tutte le attività andavano computate al fine della determinazione del corrispettivo; *iii*) il sub appaltatore ha comunicato gli importi dovuti a seguito dello stato di avanzamento dei lavori, ma la committente ha omesso qualsivoglia attività di riscontro, necessaria al fine dell'erogazione dei contributi statali, procrastinando i pagamenti dovuti, nonostante le opere eseguite ammontassero ad euro 167.630,86; *iv*) tale condotta integrerebbe un'ipotesi di grave inadempimento ex art. 1455 c.c.; *v*) con nota di messa in mora del 3.2.2025, la **Controparte_1** ha intimato il pagamento delle somme dovute, senza alcun riscontro.

Si è costituito in giudizio *Controparte_4*, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. per insussistenza dei requisiti di legge. Nel merito, ha eccepito la presenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto di subappalto secondo la quale “*Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità e/o, comunque, a quant'altro connesso al presente contratto verrà affidata alla determinazione di un Collegio Arbitrale*”; infine, ha contestato l'inadempimento lamentato dalla ricorrente, anche a fronte dell'inadempimento del subappaltatore, atteso l'abbandono ingiustificato del cantiere.

2. Tanto premesso, il ricorso promosso ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Tribunale (*cfr.* Tribunale di Padova, 9 maggio 2018, Tribunale di Milano, 6.4.2017, Tribunale di Verona, 6.3.2017, Tribunale di Foggia, 9.5.2016, Tribunale di Verona, 14.1.2016, Tribunale di Macerata, 12.11.2015, Tribunale di Imperia 25.8.2015, Tribunale di Spoleto 07.05.2015, Tribunale di Roma, 21.07.2014, Tribunale Barcellona Pozzo di Gozzo, 3.03.2009, Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, Tribunale Pavia, 14 luglio 2008), ritiene inammissibile il ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* allorquando: *i)* la decisione della causa di merito implichia la soluzione di questioni giuridiche complesse (*in specie*, Tribunale di Milano, 22.11.2018); *ii)* l'accertamento investa fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica; *iii)* difettino i presupposti per la conciliazione, *iv)* la controversia tra le parti non è connotata da un unico punto di dissenso che, in sede di giudizio di merito, sarebbe risolto mediante C.T.U.

E ciò in quanto il legislatore ha modellato l'istituto della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla composizione della lite connotando le esigenze della parte istante, ad esso sottese, come finalizzate non alla necessità di precostituirsì una prova prima del processo quanto, piuttosto, alla possibilità di poter disporre di uno strumento che – partendo dal presupposto della esistenza e individuazione delle cause di determinati danni che comportano una responsabilità di tipo contrattuale e/o extracontrattuale a carico dell'autore della condotta – possa tutelare il diritto sostanziale leso mediante la composizione stragiudiziale della controversia. In altre parole, l'eventuale formazione della prova non opera in via “strumentale” rispetto al successivo esercizio dell'azione di merito, ma assolve alla funzione di evitare il giudizio di merito tramite la conciliazione delle parti all'esito dell'espletata C.T.U.

Al di fuori di tale ottica, l'ordinamento non consente, se non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 696 e ss. c.c. (*in specie* e tra gli altri il *periculum in mora*), di svolgere attività istruttoria *ante causam*. Quanto sin qui espresso risulta confermato da due elementi tipici della struttura dell'istituto in esame. In primo luogo, esso prescinde dal predetto *periculum in mora* e, in secondo luogo, la conciliazione giudiziale risulta favorita dal riconoscimento al relativo verbale di conciliazione della natura di titolo

esecutivo idoneo a consentire persino l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. ovvero la possibile iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se solo in tale ottica e al ricorrere dei prospettati presupposti è possibile utilizzare lo strumento di cui all'art. 696 *bis* c.p.c., allora l'instaurazione di procedimenti *ante causam* volti a ottenere consulenze tecniche *tout court* originano C.T.U. "esplorative", non precedute - come accadrebbe invece nel giudizio di merito - dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione.

Del resto, la Corte di Cassazione, nell'escludere la ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso *ex art. 696bis c.p.c.*, ha evidenziato l'eterogeneità di tale ultimo istituto rispetto a quelli di istruzione preventiva (*cfr.* Cass. civ., Sez. VI-III, 21.05.2018, n. 12386).

Orbene, applicando i principi sopraesposti al caso di specie si osserva, in primo luogo, che parte ricorrente non ha neppure dedotto i termini entro i quali sarebbe disposta a conciliare la controversia, di talché l'accertamento richiesto non appare comunque idoneo a prevenire l'insorgenza lite.

In secondo luogo, il giudizio coinvolge una pluralità di questioni che richiedono una adeguata dimostrazione in sede di merito. In particolare, tali questioni non risultano confinate esclusivamente in un giudizio di carattere tecnico, ma investono anche valutazioni di carattere giuridico che necessitano all'evidenza di una pronuncia di merito: ci si riferisce, ad esempio, all'eccezione processuale relativa al difetto di competenza dell'intestato Tribunale, in virtù della clausola compromissoria richiamata da parte resistente, nonché all'accertamento dell'inadempimento del subappaltatore e della sua responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla resistente. Inoltre, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza odierna, parte resistente ha eccepito la mancata produzione in giudizio dei documenti attestanti il credito fatto valere dalla ricorrente, rendendo di fatto pregiudicato al giudicante la valutazione della fondatezza della pretesa creditoria di parte ricorrente in punto di *fumus boni iuris*.

Alla luce di quanto precede, la richiesta di consulenza tecnica ai fini della conciliazione della lite si presenta meramente esplorativa, imponendo conseguentemente la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

3. Ritiene il Tribunale che, in ragione degli esistenti contrasti giurisprudenziali in ordine ai presupposti di ammissibilità dello strumento di cui alla richiamata norma, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

- 1) dichiara l'inammissibilità del ricorso *ex art. 696bis c.p.c.*;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 27.11.2025

Il Giudice

Dott.ssa Jolanda Di Rosa